



**S.A.T. - Or.S.A.**  
Segreteria Nazionale  
Via Magenta 13 - 00185 Roma  
Tel 064456789 - Fax 0644104333  
sat.orsafferrovie@sindacatoorsa.it



## **SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER I LAVORATORI S.MARIA LA BRUNA – VITTORIA DEFINITIVA CONTRO FS!**

QUESTA ALLEGATA E' LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DELL'OFFICINA DI S. MARIA LA BRUNA.

NEL LONTANO 1989 I LAVORATORI INIZIARONO LA GRANDE LOTTA CONTRO LA GRAVE PERICOLOSITA' DELL'AMIANTO E CI FURONO BEN 45 GIORNI DI OCCUPAZIONE DELLO STABILIMENTO, LA COSA FUNZIONAVA IN QUESTO MODO: TUTTE LE MATTINE I LAVORATORI TIMBRAVANO IL CARTELLINO E SI METTEVANO A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA', QUESTO COME HO DETTO POCANZI SI FECE PER BEN 45 GIORNI, QUANDO USCI' IL RUOLO PAGA ALLA VOCE NETTO DA PAGARE VI ERA IMPORTO ZERO.

A QUESTO PUNTO SI FECE RICORSO ALLA MAGISTRATURA E CI FU UN PRIMO INTERVENTO DEL MAGISTRATO DI FIRENZA DOTT. "DEIDDA" CHE FECE METTERE I SIGILLI ALLA INTERA OFFICINA DI S. MARIA LA BRUNA DI "TRENITALIA". DOPO ALCUNI GIORNI SI INIZIO' LA BONIFICA DELL'IMPIANTO.

NEL FRATTEMPO LA RIVENDICAZIONE DEI 45 GIORNI ANDAVA AVANTI E COSI' CI FU IL PRIMO GIUDIZIO CHE DIEWDE RAGIONE AI LAVORATORI E FURONO PAGATI INTERAMENTE I 45 GIORNI PIU' INTERESSI.

LE F.S. FECERO RICORSO IN APPELLO E CASSAZIONE E EBBERO LO STESSO TORTO. DA QUEI GIORNI INIZIARONO A SVEGLIARSI LE COSCIENZE E INIZIARONO LE GRANDI LOTTE SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ALLA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.

SICURAMENTE IL PREZZO E' STATO ALTO QUELLO CHE SI E' PAGATO, PERCHE' TANTI LAVORATORI NON CI SONO PIU' SONO STATI AFFETTI DA QUEL MALEDETTO MALE TUMORE "MESETELIOMA PLEURICO" CHE NON PERDONA. QUESTA E' LA PROVA LAMPANTE CHE CIO' CHE STANNO RIVENDICANDO QUESTI LAVORATORI, COSI' COME TANTI NELL'AMBITO DELLE F.S. E DITTE PRIVATE E SE LO VEDONO NEGARE MALGRADO RIPETO IL PREZZO PAGATO E' STATO MOLTO ALTO.

STIAMO CONTINUANDO NEL FARE CAUSE PILOTA PER OGNI SINGOLO LAVORATORE CON LA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA. RIPETIAMO UN DIRITTO SACRO SANTO SANCITO DALLA LEGGE 257/92 ART. 13 COMMA 8 DOVE RECITA TESTUALMENTE CHE TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO AVUTO UNA DURATA DI DIECI ANNI DI ESPOSIZIONE ALLA LAVORAZIONI AMIANTO, HANNO DIRITTO A BENEFICI PREVIDENZIALI.

N.B. ALLEGO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA DATO RAGIONE AI LAVORATORI DELL'OFFICINA DI S. MARIA LA BRUNA SUL RISARCIMENTO DEI 45 GIORNI DI OCCUPAZIONE DELL'ANNO 1989 CONTRO IL MINERALE "KILLER" CHE HA FATTO TANTE VITTIME E CONTINUE A FARNE.

Roma, 31/01/2013

IL SEGRETARIO NAZIONALE SAT-ORSA.  
ANGELO CICCONE

## III

### Esposizione a fibre di amianto ed obblighi del datore di lavoro

**CORTE DI CASSAZIONE;** sezione lavoro; sentenza 5 novembre 2012, n. 18921; Pres. MIANI CANEVARI, Est. BANDINI, P.M. ROMANO (concl. conf.); Soc. Rete ferroviaria italiana (Avv. DE LUCA TAMAJO) c. Prisco e altri (Avv. MARZIALE) e altri. *Conferma Trib. Napoli 23 gennaio 2006.*

*Svolgimento del processo.* — D'Esposito Ciro, Saggese Luigi, Moccia Vincenzo, Addeo Francesco, De Girolamo Mario, Imperato Giulio, Trivelli Francesco, Donnarumma Giuseppe, Cirillo Emanuele, De Simone Sabino, Senzamici Antonio, Pica Catello, Irollo Alfredo, Della Rocca Vincenzo, Tranzillo Roberto, Tripolino Antonio, Abenante Francesco, Sagliocco Francesco Paolo, Amata Fernando, Pinto Andrea, Barbato Salvatore, Autiero Giuseppe, Spina Sebastiano, Romano Battista Antonio, Cappelluti Giovanni, Bribiglia Domenico, Pianese Felice, Gadaleta Antonio, Secondulfo Francesco, Verolino Raffaele, D'Emiliano Innocenzo, Fiorillo Vincenzo, Velasco Antonio, Mattera Antonio, Volpe Francesco, Trispellino Giovanni, Di Nola Giovanni, Verde Lorenzo, Scognamiglio Francesco, Sannino Aniello, Starace Oreste, Catapano Ciro, Memoli Alfonso, D'Alessandro Silvio, Martina Antonio, Ferrara Silvestro, Malachia Carlo, Spera Raffaele, Raiola Raffaele, De Rosa Vincenzo, Cozzolino Nicola, Corona Umberto, Ciano Pasquale, Prisco Giuseppe (28 marzo 1940), Prisco Giuseppe (26 febbraio 1943), Nocerino Antonio, Abruzzese Francesco, De Angelis Pasquale, Solimeno Orlando, Esposito Vincenzo, Arena Alfredo, Saviano Giuseppe, Cirillo Giacomo, Danimarca Eduardo, Grimaldi Giuseppe, D'Andrea Domenico, Perna Edmondo, Borrelli Raffaele, D'Andrea Ulisse, Solimeno Andrea, Di Guida Angelo, Mennella Giuseppe, Bravaccino Salvatore, Sabatino Mario, Ciaravola Giuseppe, Papolino Giuseppe, Polimeno Federico, Vitiello Domenico, Nocera Carlo, Formisano Giovanni, De Angeli Edoardo, Cafarelli Antonio, Cassandro Renato, Varlese Ciro, Prisco Michele, D'Antonio Vincenzo, Cino Gennaro, Riccardo Giuseppe, Taddeo Massimo, Balzano Luigi, Dell'Aquila Pietro, Manganello-Rocco e Guadagno Castrese, quali dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a. (oggi Rete ferroviaria italiana s.p.a.), negli anni ottanta dello scorso secolo erano addetti alle officine grandi riparazioni di Santa Maria la Bruna in Torre del Greco, ove, fino al marzo 1987, venivano effettuate operazioni di rimozione dell'amianto da vagoni ferroviari, mentre successivamente la società aveva affidato tali operazioni all'esterno, restando in proposito alle officine il compito di procedere, in un'area dedicata (zona A e, eccezionalmente, zona B), unicamente a lavori di rimozione di eventuali residui di amianto, prima di effettuare le necessarie riparazioni e manutenzioni dei vagoni.

In tale contesto operativo, già nel maggio - giugno 1988, i lavoratori dell'officina avevano ripetutamente chiesto, anche astenendosi temporaneamente dalle lavorazioni da effettuare a contatto con l'amianto, interventi aziendali di bonifica degli impianti, effettivamente poi realizzati dall'ente tra il giugno e il novembre del medesimo anno; ritenendo, anche a seguito della conoscenza di un verbale di sopralluogo del 1° dicembre 1988 sugli impianti da parte del medico e dell'ufficiale sanitario delle ferrovie, che l'ambiente lavorativo non presentasse ancora sufficiente sicurezza per la salute degli addetti, le organizzazioni sindacali interne avevano in data 8 febbraio 1989 riproposto all'ente Ferrovie dello Stato la richiesta di immediata sospensione del lavoro nei settori ritenuti pericolosi per procedere a più risolutivi interventi; al diniego da parte della parte datoriale, i lavoratori decisero di astenersi dal 14 febbraio 1989, a tempo indeterminato, dalle sole lavorazioni di bonifica dell'amianto timbrando ogni giorno il cartellino all'entrata e quindi restando in attesa di eventuali richieste di lavori diversi.

Tale situazione si protrasse fino al 31 marzo 1989, data nella quale, anche a seguito di un provvedimento del Pretore di Fi-

renze (intervenuto il 7 marzo 1989 su denuncia di alcuni dipendenti) di immediata chiusura dei capannoni di lavorazione dei rotabili esistenti presso lo stabilimento, con prescrizioni relative ad una serie di modifiche agli impianti e ai sistemi di lavorazione (capannoni poi riaperti su provvedimento del Pretore di Firenze del 21 giugno 1989 — dichiarato dalla Cassazione incompetente in ordine al procedimento penale avviato — e del Pretore di Torre del Greco del 24 giugno 1989), l'astensione cessò.

Poiché la parte datoriale non aveva erogato ai partecipanti all'astensione la retribuzione relativa al periodo 14 febbraio - 31 marzo 1989, gli odierni intimati, assumendo di avere, con l'astensione, reagito all'inadempimento della datrice di lavoro in relazione agli obblighi sulla stessa incumbenti in materia di sicurezza, adirono il Pretore di Napoli per ottenerne la condanna al pagamento della retribuzione non corrisposta a titolo di risarcimento del danno, originato a loro carico da tale inadempimento.

Il giudice adito accolse le domande.

Con sentenza del 5 dicembre 2005 - 23 gennaio 2006, il Tribunale di Napoli rigettò il gravame proposto dalla Ferrovie dello Stato s.p.a.; pur dando atto che in precedenti procedimenti penali il responsabile delle officine era stato assolto dal Pretore di Torre del Greco per non aver commesso il fatto dalla imputazione di lesioni colpose ai danni di alcuni dipendenti (sentenza del 6 aprile 1998, n. 117) e prosciolto per amnistia in relazione all'imputazione di violazione delle norme di cui del d.p.r. n. 303 del 1956, art. 21 e del d.p.r. n. 547 del 1955, art. 354 (sentenza del 25 luglio 1990), il tribunale, soprattutto sulla base dell'analisi di due perizie svolte nell'ambito di quest'ultimo procedimento e acquisite agli atti, rilevò una serie di difetti negli impianti e nell'organizzazione del lavoro afferente alle operazioni di bonifica dall'amianto, ritenuti pericolosi per la salute degli addetti a tali lavorazioni e che, pertanto, avevano giustificato il rifiuto della prestazione nei relativi ambienti lavorativi da parte dei lavoratori, che, in tal modo, avevano reagito all'inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi di cui alle leggi citate e più in generale a quelli nascenti dall'art. 2087 c.c.

Avverso l'anzidetta sentenza resa in grado d'appello, la Rete ferroviaria italiana s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

Gli intimati D'Esposito Ciro, D'Emiliano Innocenzo, Spera Raffaele, Spina Sebastiano, Nocera Carlo, Tripolino Antonio, Saggese Luigi, Starace Oreste, Balzano Luigi, Prisco Michele, Grimaldi Giuseppe, Pica Catello, Cino Gennaro, Della Rocca Vincenzo, Mennella Giuseppe, De Simone Sabino, Ciaravola Giuseppe, Cirillo Emanuele, Velasco Antonio, Moccia Vincenzo, Taddeo Massimo, Borrelli Raffaele, Tranzillo Roberto, De Girolamo Mario, Bravaccino Salvatore, De Angeli Eduardo, Di Nola Giovanni, Gadaleta Antonio, Imperato Giulio, Ciano Pasquale, De Rosa Vincenzo, Danimarca Eduardo, Mattera Antonio, Solimeno Andrea, Arena Alfredo, D'Alessandro Silvio, Abenante Francesco, D'Andrea Domenico, Ferrara Silvestro, Pinto Andrea, Solimeno Orlando, Catalano Ciro, Raiola Raffaele, Autiero Giuseppe, Varlese Ciro, D'Andrea Ulisse, Irollo Alfredo, Barbato Salvatore, Perna Edmondo, Malachia Carlo, Addeo Francesco, Dell'Aquila Pietro, Secondulfo Francesco, Abruzzese Francesco, Verolino Raffaele e Cozzolino Nicola hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

*Motivi della decisione.* — 1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, nonché per violazione dell'art. 2087 c.c., deducendo che il contenuto dell'obbligazione di cui alla suddetta norma va valutato in relazione alle conoscenze e ai mezzi a disposizione al tempo cui si riferisce il fatto esaminato e che il rispetto di tale obbligo si misura alla stregua delle tecnologie e degli accorgimenti organizzativi e procedurali generalmente acquisiti e praticati in quel determinato momento storico; la sentenza impugnata avrebbe invece omissivo di effettuare tale operazione di storicizzazione dei doveri imprenditoriali, non considerando in maniera adeguata che nel periodo oggetto di causa (anno 1989, quando l'uso dell'amianto non era stato ancora vietato e non erano stati ancora stabiliti i valori limite di tollerabilità nel trattamento dello stesso) le precauzioni

adottate dalla società nella scelta dei macchinari e degli impianti installati nelle officine e nella relativa organizzazione del lavoro erano in perfetta sintonia con la legislazione e con le conoscenze scientifiche del tempo, come del resto accertato nella sentenza del Pretore di Torre del Greco del 6 aprile 1998, che aveva sostanzialmente affermato che l'imputato (responsabile dell'officina) «ha adottato, dal 1982 al 1993, tutte quelle misure antinfortunistiche che l'evoluzione tecnologica ha, nel corso degli anni, consentito di applicare»; il tribunale, pur citando tale sentenza, non aveva poi tenuto alcun conto delle relative motivazioni, fondando sostanzialmente le proprie valutazioni su rilievi ampiamente estrapolati dalle due perizie svolte nel 1989 su incarico del Pretore di Torre del Greco nell'altro procedimento penale concluso nel 1990, sostanzialmente peraltro ignorando altri preziosi ed importanti elementi emergenti da tali perizie, esprimenti una valutazione positiva in ordine al comportamento delle ferrovie sul piano considerato (quali i risultati dei campionamenti effettuati; la limitata esposizione alle fibre di amianto per ciascun lavoratore; il fatto che nessuno dei trentasette lavoratori esaminati era risultato affetto da asbestosi; che diciassette su trentatré lavoratori esposti al rischio presentavano fibre di amianto nell'espettorato; tracce che peraltro avevano presentato anche tre su quattro lavoratori mai addetti ai reparti a rischio); in definitiva, quindi, la valutazione di responsabilità della parte datoriale risultava fondata su semplici presunzioni, non avendo i lavoratori fornito in giudizio elementi sufficienti a provarla.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 1460 c.c., deducendo che il tribunale aveva ritenuto legittima l'eccezione di inadempimento formulata dai lavoratori omettendo di accertare se effettivamente ciascuno di essi fosse stato adibito alle lavorazioni ritenute pericolose.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, per avere il tribunale escluso che in realtà gli odierni intimati avevano posto in essere un'azione di sciopero, operando una ricostruzione solo parziale del loro comportamento nel periodo considerato; secondo la prassi aziendale, infatti, la presenza in azienda veniva certificata non solo dalla timbratura del cartellino all'ingresso, ma anche dalla attestazione di successiva presenza nel reparto di appartenenza; poiché i lavoratori non si erano mai presentati in quei giorni nel reparto di appartenenza per porsi eventualmente a disposizione per l'espletamento di lavori diversi da quelli in cui era implicato l'amianto, la loro astensione collettiva avrebbe dovuto essere qualificata come sciopero e non come reazione al preteso inadempimento della società.

2. - In ordine al primo motivo, osserva il collegio che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa corte (cfr., *ex plurimis*, Cass. 2491/08 e 644/05, ambedue in materia di cautele contro il rischio da amianto, anche in anni tra i sessanta e gli ottanta del secolo scorso), la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute (cfr. Cass. 11664/06).

La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi nella valutazione delle risultanze istruttorie relative ai fatti rappresentati in giudizio a sostegno delle domande e delle eccezioni delle parti; infatti, facendo corretta applicazione della regola per cui compete al giudice di merito la valutazione delle risul-

tanze istruttorie, attingendo a quelle che ritiene più attendibili e idonee a sostenere il proprio convincimento e fornendo al riguardo una motivazione che dia conto della formazione di esso sulla base dell'esame complessivo di tutte le prove (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. un., 898/SU/99), il tribunale (che in questa attività valutativa di merito è censurabile in sede di legittimità unicamente per errori evidenti e vizi logici cadenti su di uno snodo decisivo di essa) ha anzitutto tenuto adeguato conto delle considerazioni svolte dal Pretore di Torre del Greco nella sentenza di assoluzione del 1998, valutando come scarsamente rilevanti, nel presente procedimento, gli accertamenti operati in quella sede e posti alla base delle valutazioni del giudice penale, in ragione del fatto che essi erano consistiti in sopralluoghi e analisi della organizzazione aziendale di gran lunga posteriori all'anno 1989, nonché nella elencazione di macchinari acquistati nel tempo dalla società per predisporre le tutele nel settore in esame, e tenendo poi conto delle perizie ambientale e medico-legale svolte nel luglio 1989, in prossimità quindi dell'epoca dei fatti, nell'ambito dell'altro procedimento penale concluso con una sentenza di non doversi procedere per amnistia, che avevano evidenziato gravi difetti soprattutto nella organizzazione del lavoro negli ambienti ove avveniva la bonifica dall'amianto.

Tali difetti attenevano, tra l'altro, all'imperfetto isolamento dei suddetti ambienti, con conseguente possibile dispersione di polveri e fibre di amianto nelle zone circostanti; al difettoso trattamento delle acque di lavaggio del sottocassa; al fatto che le superfici delle pareti della zona deputata alla bonifica avevano una consistenza tale da rendere difficile una loro decontaminazione attraverso gli interventi di pulizia predisposti dalla società, anche nella zona in cui venivano effettuate operazioni di sostituzione dei filtri ed ove quindi potevano trovare sviluppo e dispersione fibre di amianto; alla inidoneità dell'impianto di immissione e di estrazione dell'aria in tale ambiente; all'inidoneità del casco a evitare l'introduzione di fibre di amianto all'interno di esso.

Pertanto i giudici d'appello hanno valutato che tali perizie dimostravano che nell'officina di Santa Maria la Bruna, nel periodo in questione, si era creato un rischio ambientale di esposizione ad inalazione di fibre di amianto per tutti i lavoratori dipendenti e tanto sia per la colpevole gestione della zona B, sia per le carenze di tutela nella zona A, coerentemente concludendo nel senso che la società si era resa inadempiente agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., non per la mancata applicazione di nuove tecnologie, ma in ragione della violazione delle norme di comportamento da essa stessa dettate in materia di trattamento dell'amianto con la propria circolare del 1° aprile 1983, quando, a seguito dell'evolvere delle conoscenze mediche e dell'adozione da parte della Comunità delle direttive del 1980, del 1982 e del 1983, era ormai divenuto pienamente noto il rischio di tumore derivante dalla esposizione alle fibre di amianto.

In proposito, la ricorrente deduce peraltro che i giudici avrebbero trascurato alcuni elementi delle perizie che militerebbero nel senso della piena adozione da parte della società di misure idonee alla salvaguardia della salute dei lavoratori dell'officina; tale eccezione è però sostenuta dalla estrapolazione di alcune frasi o parti di frasi dalle perizie, delle quali non è pertanto possibile cogliere completamente il significato, anche alla luce di ciò che di diverso ampiamente riproduce il testo della sentenza impugnata, cosicché deve ritenersi che tali rilievi non siano stati evidentemente ritenuti sufficientemente significativi dal tribunale nel contesto della integrale lettura delle relazioni peritali.

Deve quindi convenirsi che, esclusa la erroneità della interpretazione dell'art. 2087 c.c., le censure formulate con il motivo all'esame non incidono sulla correttezza, sul piano dell'*iter* logico seguito e della corrispondenza delle argomentazioni alle risultanze istruttorie, delle conclusioni assunte con la sentenza impugnata, onde il motivo va rigettato.

3. - La questione svolta con il secondo motivo non risulta trattata nella sentenza impugnata, né la ricorrente specifica i termini e i modi con cui la stessa sarebbe stata devoluta al giudice del gravame.

Configurandosi quindi come questione nuova, il secondo motivo deve ritenersi inammissibile.

4. - In ordine al terzo motivo deve rilevarsi che il tribunale ha ritenuto che il comportamento dei lavoratori, che avevano marcato il cartellino di presenza, ma si erano poi rifiutati di lavorare nelle zone a rischio, coincidenti con quelle contrassegnate dalle lett. A e B, esprimesse una giustificata reazione all'altrui inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che, dopo la timbratura all'orologio marcatempo, i lavoratori medesimi si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall'officina.

Trattasi di valutazione che non appare irragionevole, tenuto conto dei motivi dell'iniziativa, indicati dal tribunale nell'avvenuta conoscenza da parte dei lavoratori del contenuto del verbale di sopralluogo del medico delle Ferrovie dello Stato che riportava notizie allarmanti con riguardo a detto luogo di lavoro e del fatto che alcuni dipendenti (evidentemente ritenuti diversi da quelli esposti allo specifico rischio) avevano regolarmente lavorato.

Anche il motivo all'esame non merita quindi accoglimento.

5. - In definitiva il ricorso va rigettato.

#### IV

### Giusta causa di licenziamento e insussistenza del fatto o fatto punibile con sanzione conservativa

#### A

TRIBUNALE DI BOLOGNA; ordinanza 15 ottobre 2012;  
Giud. MARCHESINI; Catalano c. Soc. Atla.

Il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Il fatto storico che ha dato luogo al licenziamento di Catalano Piero da parte di Atla s.r.l., è documentale ed incontestato tra le parti.

Nello specifico è accaduto che in data 13 luglio 2012, Serafino De Vincenti, superiore gerarchico diretto del ricorrente ha inviato al medesimo ricorrente, un'e-mail interna avente il seguente contenuto: «Per favore controlla questi disegni, hanno modificato di nuovo i disegni (alcune cose). Tolleranze sono state modificate. Per favore fare misurare sulla base di questi ultimi disegni allegati. Buttare via i disegni che avevamo chiesto ieri».

In data 17 luglio 2012, Catalano Piero ha risposto con la seguente e-mail: «Confido per martedì 24 luglio 2012 di avere i rilievi con le tempistiche di modifica dei programmi».

Nello stesso giorno, Serafino De Vincenti rispondeva alla predetta e-mail con la seguente e-mail: «Non devi confidare. Devi avere pianificato l'attività, quindi se hai dato come data il 24 luglio, deve essere quella la data di consegna dei dati. Altrimenti indichi una data diversa, che non è confidente ma certa, per favore».

Nella stessa data, Catalano Piero rispondeva all'e-mail di Serafino De Vincenti, con la seguente e-mail: «Parlare di pianificazione nel gruppo Atti, è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire pianificare una minima attività in questa azienda. Pertanto, se Dio vorrà, per martedì 24 luglio 2012, avrai tutto quello che ti serve».

Questo è il fatto storico che ha dato luogo al licenziamento del ricorrente, sulla base di un'asserita giusta causa di licenzia-

mento, in relazione al contenuto offensivo dell'ultima e-mail dello stesso ricorrente.

Ciò posto osserva il tribunale che la qualificazione e la valutazione di tale fatto, come di qualunque fatto storico, richiede la contestualizzazione del fatto medesimo e la sua collocazione nel tempo, nello spazio, nella situazione psicologica dei soggetti operanti, nonché nella sequenza degli avvenimenti e nelle condotte degli altri soggetti che hanno avuto un ruolo nel fatto storico in esame e nelle condotte anteatte e nelle condotte *post factum* dei protagonisti.

Ciò posto osserva il tribunale che da una serena e complessiva valutazione del fatto storico che ha dato luogo al presente procedimento, emerge con evidenza la modestia dell'episodio in questione, la sua scarsa rilevanza offensiva, ed il suo modestissimo peso disciplinare.

Infatti, in primo luogo, Catalano Piero lavora in azienda dal luglio 2007 con qualifica di impiegato e mansioni di responsabile del reparto qualità, e non ha mai avuto precedenti richiami disciplinari, neppure minimi.

In secondo luogo, la frase incriminata «è come parlare di psicologia con un maiale», non è stata pronunciata a freddo, in maniera pensata e deliberata, nell'ambito di un'aggressione verbale preordinata e finalizzata a ledere il prestigio aziendale, bensì è stata pronunciata, in un evidente momento di disagio conseguente da una parte allo stress lavorativo che emerge dallo scambio epistolare, da cui si evince che il lavoratore era sotto pressione per le scadenze lavorative in essere.

È poi stata pronunciata a fronte e nell'immediatezza di un'e-mail del superiore gerarchico il cui contenuto è palesemente ed inutilmente denigratorio e contenutisticamente offensivo della professionalità del soggetto cui era diretta, ossia dello stesso Catalano.

Infatti se si esamina il tono ed il contenuto della e-mail di Serafino De Vincenti, che qui si riporta: «Non devi confidare. Devi avere pianificato l'attività, quindi se hai dato come data il 24 luglio, deve essere quella la data di consegna dei dati. Altrimenti indichi una data diversa, che non è confidente ma certa, per favore», emerge con evidenza il contenuto implicitamente ed inutilmente denigratorio ed offensivo, ed il tono che è palesemente di aggressivo rimprovero e dispregiativo, e riflette a sua volta, con ogni probabilità, quello che era in quel momento, uno stato di tensione e stress lavorativo dello stesso De Vincenti, a sua volta sotto pressione per le incombenze legate all'attività di certificazione che era in essere, con scadenze ravvicinate ed assillanti.

A ciò si aggiunge, quale ulteriore elemento valutativo dell'atteggiamento psicologico del ricorrente, che lo stesso ricorrente, nell'immediatezza del fatto, con lettera del 24 luglio 2012, ha dato atto dell'inopportunità della propria affermazione, ne ha spiegato la genesi, riconducendola ad un momento di stress lavorativo, ed ha porto le scuse del predetto comportamento.

Ne consegue, sotto il profilo della valutazione di gravità del comportamento addebitato al ricorrente, che lo stesso non è idoneo ad integrare il concetto di giusta causa di licenziamento ex art. 2119.

Da tale valutazione inerente la gravità del fatto come sopra ricostruito, discende un'importante conseguenza, relativa alla disciplina applicabile.

Infatti, la recente riforma dell'art. 18 l. 300/70 ha modificato la predetta norma ed ha delineato, nel 4° comma, le fattispecie di licenziamento disciplinare con reintegra, distinguendole dalle fattispecie di licenziamento disciplinare senza reintegra, disciplinate dal successivo 5° comma della stessa norma.

Nello specifico, l'art. 18, 4° comma, l. 300/70, come novellato, prevede che il giudice dispone la reintegra del lavoratore, nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, allorché ricorra un'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, o qualora il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili.